---- B o z z a R e g o l a m e n t o----

Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti

Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modificazioni ed integrazioni concernente il regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;

Visto il D.M. del 14 dicembre 1999 concernente l'istituzione della Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti;

Visto il D.P.R.29 marzo 2007, n.75 concernente il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della Pubblica Istruzione;

Visto il D.P.R. 29 novembre 2007, n. 268 istitutivo del Consiglio Nazionale dei Presidenti delle consulte provinciali degli studenti quale organo consultivo del Ministero e sede permanente di confronto e di rappresentanza a livello nazionale;

E M A N A
il seguente REGOLAMENTO INTERNO

Titolo I
Costituzione e composizione

Art. 1

1. Il Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti è composto da tutti i Presidenti eletti in ciascuna consulta provinciale degli studenti, quale organo consultivo del Ministero ed assicura una sede permanente di confronto e di rappresentanza degli studenti a livello nazionale.
2. La durata in carica dei predetti rappresentanti è di due anni.
3. I componenti del Consiglio rimangono in carica fino al subentro dei rispettivi successori.

Titolo II
Funzioni

Art. 2

Il Consiglio svolge le seguenti funzioni:

a) coordina e cura lo scambio di informazioni relativamente alle attività delle consulte provinciali degli studenti;
b) promuove l'ideazione e realizzazione di attività progettuali di rilevanza nazionale, comunitaria ed internazionale;
c) esprime, su richiesta del Ministro o di propria iniziativa, pareri su azioni attinenti la partecipazione degli studenti e la progettualità delle consulte;
d) promuove indagini conoscitive sulla condizione studentesca i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro;

e) elabora proposte ed indicazioni progettuali con particolare attenzione al funzionamento del sistema di partecipazione e rappresentanza degli studenti.

Titolo III
Organi del Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti

Art. 3

Sono organi del Consiglio l'Ufficio di Presidenza e le Commissioni.

Art. 4
Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dai presidenti scelti dagli UU.SS.RR. nell'ambito del coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Ufficio di Presidenza cura l'organizzazione del Consiglio e ne coordina le attività, d'intesa con il Ministero che garantisce il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica attraverso una segreteria tecnica costituita presso l'Ufficio III della Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione.
3. L'Ufficio di Presidenza si riunisce su richiesta del Ministro che stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 5
Commissioni

1. Le commissioni e le rispettive competenze sono stabilite nel corso della prima adunanza del Consiglio.
2. L'assegnazione alle singole commissioni dei consiglieri avviene mediante elezione da parte del Consiglio in un'unica votazione.
3. Ogni consigliere fa parte di una sola commissione.
4. Alle commissioni sono affidati compiti di istruttoria e consultivi in specifiche problematiche.
5. Il Ministero può attribuire a ciascuna commissione tematiche aggiuntive rispetto a quelle assegnate nella prima adunanza del Consiglio.
6. Il Ministero può costituire ulteriori commissioni per l'esame di tematiche diverse da quelle fissate nel corso della prima adunanza del Consiglio.
7. Ogni commissione autoregolamenta lo svolgimento dei propri lavori.
8. Ogni commissione deve produrre una relazione scritta, riportante le eventuali posizioni divergenti.
9. Un relatore, nominato all'interno da ogni commissione, riferisce al Consiglio sulla base della relazione di cui al comma precedente.

Titolo IV
Funzionamento Adunanza

Art. 6
Convocazione

1. Il Consiglio deve riunirsi almeno due volte nel corso di ciascun anno scolastico e necessariamente all'inizio di ogni anno scolastico.

2. Il Consiglio si riunisce, inoltre, ogni qualvolta *un terzo* dei consiglieri ne faccia motivata richiesta.
3. Il Ministro convoca le adunanze del Consiglio e fissa gli argomenti all'ordine del giorno.
4. L'adunanza propone gli argomenti che verranno trattati nella riunione successiva.
5. Ciascun componente del Consiglio può chiedere che un dato argomento venga iscritto all'ordine del giorno di una successiva convocazione. La richiesta viene approvata o respinta dall'adunanza.
6. L'avviso scritto di convocazione deve essere trasmesso ai componenti il Consiglio con almeno 15 giorni di anticipo;
7. La convocazione deve contenere la data, l'ora d'inizio, il luogo della riunione, nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
8. All'adunanza partecipa il Presidente della Consulta Provinciale degli studenti o, in caso di impedimento, un suo delegato, di norma il vicepresidente, con diritto di parola e di voto.
9. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio.
10. All'inizio di ogni seduta il Consiglio procede all'elezione di due moderatori ed un segretario.
11. Con il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica del Ministero viene redatto, per ogni adunanza, il processo verbale da cui risulti, in sintesi, lo svolgimento dei lavori, il nome degli intervenuti, le conclusioni e le decisioni adottate.
12. La lettura e l'approvazione del verbale è prevista all'apertura dei lavori della adunanza successiva.

Art. 7
Discussione

1. All'apertura dell'adunanza si procede all'accertamento del numero legale come indicato nel precedente art. 6, comma 9.
2. Nel caso di mancato raggiungimento del numero legale, l'adunanza viene convocata dopo un'ora. In tal caso essa risulta valida a prescindere dalla presenza del numero legale di cui al comma precedente.
3. Il consigliere che giunge con un ritardo superiore alla mezz'ora dall'inizio dei lavori non potrà prendere parte ai lavori fino al successivo aggiornamento.
4. Ai moderatori compete di mantenere l'ordine nell'adunanza al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori.
5. I moderatori regolano la discussione, illustrando singolarmente tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Ogni consigliere ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno, di fare osservazioni e di formulare proposte.
7. I moderatori conferiscono la parola secondo l'ordine delle richieste d'intervento.
8. L'Adunanza, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può determinare preliminarmente il periodo di tempo, uguale per tutti i consiglieri, a disposizione per svolgere l'intervento.
9. All'inizio, nel corso ed al termine della discussione di ogni singolo argomento all'ordine del giorno, ogni consigliere può presentare mozioni in forma scritta sia a carattere procedurale (mozioni d'ordine), nel senso che la discussione non debba svolgersi (questione pregiudiziale), ovvero la discussione debba subire un rinvio, sia concernenti alla sostanza degli argomenti in discussione (mozioni deliberative).

Art. 8
Disciplina

1. Al fine di garantire un corretto svolgimento dell'adunanza, i moderatori possono togliere la parola nei seguenti casi:
    a. qualora un consigliere parli senza averne avuta facoltà o continui a parlare una volta trascorso il tempo assegnatogli;
    b. nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla questione posta in discussione, previa ammonizione;
    c. nel caso in cui si prefiguri fattispecie di reato.
2. Il consigliere a cui è stata tolta la parola può chiedere che sul provvedimento si pronunci l'adunanza.
3. Qualora un consigliere impedisca ad altri di discutere ovvero il suo comportamento provochi una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'adunanza, i moderatori lo richiamo all'osservanza del presente regolamento. Nel caso in cui tale ammonizione risulti inefficace, i moderatori dispongono l'allontanamento della persona, precedentemente ammonita, dall'adunanza per tutta la fase della discussione.
4. Nel caso in cui un consigliere indirizzi insulti verbali e non ad altri partecipanti all'adunanza, egli verrà immediatamente espulso dalla seduta.
5. Qualora nel corso dell'adunanza si verifichino situazioni tali da ostacolare lo svolgimento della discussione, i moderatori possono disporre brevi sospensioni della sessione.

Art. 10
Votazione

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, i moderatori riammettono in sala coloro che ne fossero stati allontanati ai sensi del precedente art.8, comma 3.
2. I moderatori possono disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento avvenga al termine della discussione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. L'argomento già oggetto di votazione non può essere nuovamente posto in votazione nel corso della medesima adunanza.
4. Le votazioni avvengono per alzata di mano oppure per scrutinio segreto o per appello nominale.
5. I risultati delle votazioni vanno comunicati nella seguente successione: favorevoli, contrari, astenuti.
6. Qualora almeno la metà più uno dei consiglieri lo richieda, deve essere concesso il voto con il metodo dello scrutinio segreto.
7. Nel caso di votazioni con il metodo dello scrutinio segreto, le operazioni di spoglio delle schede e verifica dei voti sono espletatela due componenti, nominati prima delle operazioni di voto.
8. Ultimate le votazioni, i moderatori ne proclamo i risultati.

Titolo V
Disposizioni finali

Art. 11
Ufficio di Segreteria

Il Ministero della Pubblica Istruzione garantisce il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica attraverso una segreteria tecnica costituita presso l'Ufficio III della Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione.

Art.12

Per quanto non specificatamente disposto dal presente regolamento si rimanda a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Art. 13

Il presente Regolamento, discusso nell'adunanza del … a ….. dal Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti è approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.